

**PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO
E
GLI AMICI DI PIAZZA PARAVIA
PER LA CURA, MANUTENZIONE ED ANIMAZIONE DI PIAZZA
INNOCENZO VIGLIARDI PARAVIA**

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c) la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
- d) in data 14 Novembre 2022, con lettera acquisita inviata alla Circoscrizione 4 ed acquisita a protocollo al nr. 2861, conservata agli atti, il gruppo informale composto dai seguenti soggetti civici:
 - Pier Paolo Ramassa, [REDACTED], [REDACTED] quale capofila del gruppo informale di Cittadini denominato "Gli Amici di piazza Paravia", con sede presso la residenza del rappresentante composto dai seguenti cittadini e soggetti attivi:
 - Silvano Baldan, n. [REDACTED] (TO) # 0010514055, [REDACTED] a [REDACTED] # 10, C.F. [REDACTED]
 - Elena Caligara, n. [REDACTED], [REDACTED] C.F. [REDACTED]
 - Elisabetta Civo, n. [REDACTED] (TO) # 0010514055, [REDACTED] a [REDACTED] # 10, C.F. [REDACTED]
 - Silvia Ferrante, n. [REDACTED], [REDACTED] a [REDACTED] # 12, C.F. [REDACTED]
 - Paolo Ferrara, n. [REDACTED] (TO) # 0010514055, [REDACTED] # 8; C.F. [REDACTED]
 - Antonio Lo Fino, n. [REDACTED] (PD) # 10, 00, 1000, [REDACTED] # 19; [REDACTED] K
 - Sara Minarini, n. [REDACTED] (TO) # 0010514055, [REDACTED] a [REDACTED] # 10; C.F. [REDACTED]
 - Elisabetta Padalino, n. [REDACTED] (TO) # 0010514055, [REDACTED] a [REDACTED] # 10; C.F. [REDACTED]

- Michaela Popa, [REDACTED];
- Elisabetta Sicolo, n. [REDACTED] (PA) il 16/04/1951, [REDACTED] Torino - C.F. [REDACTED];
- Lydia Valsania n. [REDACTED] [REDACTED];
- Michela Zappia, n. [REDACTED] (PA) il 02/03/1979, [REDACTED] Torino - C.F. [REDACTED];

e dalle seguenti associazioni:

- associazione "Banca del Tempo della Circoscrizione 4" con sede legale in via Fagnano [REDACTED] 4, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Valeria Torchio n. [REDACTED] (TO) il 26/03/1958 e residente a Torino in via Fagnano 4 - C.F. [REDACTED];
- associazione di promozione sociale "Ecoborgo Campidoglio" con sede in via Rosta 19 - Torino - C.F. 97817070010, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Anna Maria Biraghi n. [REDACTED] (TO) il 23/03/1971, residente a Torino in via Rosta 19 - C.F. [REDACTED];
- società cooperativa sociale "San Donato" con sede in via Gaglianico 22 - Torino - C.F. 03852880016, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Cinzia Bertolo nata a M [REDACTED] (TO) il 04/07/1938, [REDACTED] (TO) n. [REDACTED] 6 - C.F. [REDACTED];

ha richiesto il rinnovo del patto di collaborazione.

- e) la proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento;
- f) Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città nr. 1, nella persona di Umberto Magnoni, Direttore della Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni, [REDACTED] (TO) il 26/02/1950, il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con nomina della Sindaca del 5 maggio 2017, prot. 7625, e con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 (mecc. n. 2018 00525/070) della Città di Torino (in seguito: Città);

E

- Pier Paolo Ramassa, [REDACTED] (TO) il 16/03/1933, [REDACTED] (TO) il 16/03/1933, quale capofila del gruppo informale di Cittadini denominato "Gli Amici di piazza Paravia", con sede presso la residenza del rappresentante composto dai seguenti cittadini e soggetti attivi:
- Silvano Baldan, n. [REDACTED] (TO) il 09/05/1955, [REDACTED] Torino - C.F. [REDACTED];
- Elena Caligara, n. [REDACTED] (TO) il 02/03/1950, [REDACTED] Torino - C.F. [REDACTED];
- Elisabetta Civo, n. [REDACTED] (TO) il 02/03/1950, [REDACTED] Torino - C.F. [REDACTED];

- Silvia Ferrante, n. [REDACTED];
- Paolo Ferrara, n. [REDACTED] 8;
- Antonio Lo Fino, n. [REDACTED];
- Sara Minarini, nata a Torino il 09/09/1989, residenza a Torino in via Carlo Cuccia 10, C.F. [REDACTED];
- Elisabetta Padalino, nata a Torino il 09/09/1989, residenza a Torino in via Carlo Cuccia 10, C.F. [REDACTED];
- Michaela Popa, n. [REDACTED];
- Elisabetta Sicolo, n. [REDACTED];
- Lydia Valsania n. [REDACTED];
- Michela Zappia, n. [REDACTED];

e dalle seguenti associazioni:

- associazione "Banca del Tempo della Circoscrizione 4" con sede legale in via Fagnano 3 - Torino - C.F. 97580810014, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Valeria Torchio n. [REDACTED];
- associazione di promozione sociale "Ecoborgo Campidoglio" con sede in via Rosta 19 - Torino - C.F. 97817070010, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Anna Maria Biraghi n. [REDACTED];
- società cooperativa sociale "San Donato" con sede in via Gaglianico 22 - Torino - C.F. 03852880016, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Cinzia Bertolo nata a [REDACTED];

(in seguito: Proponenti);
di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura, la piccola manutenzione dell'aiuola e l'animazione territoriale di Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia per il periodo indicato al successivo art. 8.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo sono:

- favorire la relazione tra le persone attraverso la cura e la manutenzione dell'aiuola di Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia;
- favorire la socializzazione e l'aggregazione con azioni di animazione territoriale (organizzazione di momenti conviviali, artistici e culturali);
- migliorare la qualità della sosta e dell'ambiente urbano.
- presidio cura e piccola manutenzione di Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia;
- animazione della piazza, anche in collaborazione le realtà culturali del quartiere;

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'utilizzo di Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza delle suddette aree, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - incontri periodici in piazza, possibilmente tutti i martedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12,30 come occasione di conoscenza di altri cittadini e altre realtà associative del quartiere, con lo scopo di favorire l'inclusione di persone con fragilità/disabilità in un contesto di cura responsabile degli spazi sociali e urbani;
 - attività di animazione territoriale organizzazione di eventi aggregativi ed attività culturali nell'area, rivolte a tutti i cittadini in collaborazione con realtà associative del quartiere e la casa del Quartiere Più Spazio Quattro (ad esempio per citarne alcuni ogni 25 novembre per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne l'evento "Adesso Piantiamola"
La festa dei vicini in Piazza Paravia
La partecipazione al progetto "Una biblioteca grande come il quartiere",
la co-gestione dell'attrezzoteca, e la partecipazione al progetto S.T.Ort.i. con l'associazione ArchiMente ed altri partner territoriali)
 - cura e piccola manutenzione dell'aiuola di Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia - interventi in Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia in collaborazione con l'associazione Jonathan e in particolare con il progetto di "Piazza Ragazzabile" che coinvolge giovani tra i 14 e i 17 anni in attività di ecologia urbana ;
5. La Città, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, potrà supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso l'acquisto di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione la Città collabora secondo le seguenti modalità:

- posa di nuove panchine (fermi restando i vincoli legati alla presenza del parcheggio sotterraneo e pertanto all'esigenza di non compromettere la guaina isolante);
 - posa di archetti per la sosta delle biciclette (ferma restando la preventiva autorizzazione della Divisione Mobilità);
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.
 7. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
 8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3 FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dal Regolamento per il Governo dei Beni comuni urbani, la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a. Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
 - b. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Regolamento per il Governo dei Beni comuni urbani nella Città di Torino, "le attività svolte nell'ambito dei negozi civici che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del "Regolamento per la Disciplina del Canone patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160" (n. 395);
 - c. Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto Co-City;

Art. 4 RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;

- c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
 4. I Soggetti civici individuano nella persona del Signor Pier Paolo Ramassa il/la supervisore/a cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
 5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
 6. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
 7. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dei Proponenti.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene comune urbano.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - o incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - o relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva

obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgessero controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 12

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 13/03/2023

Per i Soggetti Civici

Per la Città

Pier Paolo Ramassa

